

Nel richiamare le disposizioni impartite con il f.n. 1214/16-22 del 17 marzo 2020, si precisa che:

- le donazioni devono riguardare esclusivamente prodotti e servizi connessi con l'emergenza sanitaria in atto (DPI/prodotti igienizzanti/sanificazioni ambienti-autovetture/etc.);
- il materiale deve essere conforme alle certificazioni richieste dalle disposizioni sanitarie vigenti e alle specifiche caratteristiche tecniche indicate dagli Uffici del Comando Generale.

In particolare, le maschere facciali possono essere accettate solo se conformi a quanto previsto dalle disposizioni in **anx.1**.

ANNESSE 1

REQUISITI DELLE PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE

1. DPI (*Dispositivi di Protezione Individuale: FFP1/FFP2*):

- **Certificazione CE** con Ente certificatore documentato e marchiatura sulla mascherina;
- Documento di conformità alla norma **EN 149:2001 + A1:2009**.

In alternativa, oggetto di pronuncia di idoneità da parte dell'INAIL.

2. DM (*Dispositivi Medici: mascherine chirurgiche*):

- **Certificazione CE** con Ente certificatore documentata e marchiatura sulla mascherina;
- Documento di conformità alla norma **EN 14683:2019**;
- Certificato che attesti il test di biocompatibilità di cui alla **ISO 10993-1:2010**.

In alternativa, oggetto di pronuncia di idoneità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.